

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"IL MEGLIO DI TE ENTE DEL TERZO SETTORE IN RICORDO DI**  
**RICCARDO DI CHIARA"**

**- Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - nel prosieguo anche CTS) la Fondazione denominata "IL MEGLIO DI TE ENTE DEL TERZO SETTORE IN RICORDO DI RICCARDO di CHIARA" o in forma abbreviata "IL MEGLIO DI TE ETS".

**- Articolo 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede in Napoli, in Via Ugo Foscolo, n. 2. L'indirizzo può essere modificato all'interno dello stesso Comune anche con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che la modifica costituisca variazione dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie ed operative, uffici di rappresentanza e delegazioni, comunque denominate, in Italia e all'estero.

**- Articolo 3 - SCOPO**

La Fondazione, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché giusta quanto prescrive l'art. 1 CTS, concorre al perseguimento del bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, mercè la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona anche mediante la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha come oggetto esclusivo o principale il perpetuare ed onorare la memoria di Riccardo di Chiara attraverso, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione e scambio di beni o servizi.

In particolare la Fondazione svolge, sempre in via esclusiva o prevalente e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. d, g, i, l, p, v del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nell'ambito di tale scopo la Fondazione può, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività secondarie e strumentali:

- assistenza sociale; beneficenza; istruzione; formazione e della tutela dei diritti civili, operando senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, con particolare riguardo al settore giovanile.
- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche connesse alle proprie finalità
- organizzare corsi di studi e/o istituire borse di studio;
- organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale;
- svolgere qualunque altra attività purché esclusivamente finalizzata al raggiungimento dello scopo.

La Fondazione può stipulare accordi e convenzioni con enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri ritenga possano contribuire allo sviluppo della Fondazione

stessa e al raggiungimento delle sue finalità.

#### **- Articolo 4 - DURATA**

La durata della Fondazione è indeterminata.

#### **- Articolo 5 - ESERCIZIO**

Ogni esercizio dura un anno a decorrere dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

#### **- Articolo 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni descritti nella perizia di stima allegata al verbale di trasformazione, il cui valore è pari ad euro 260.469,00 (duecentosessantamilaquattrocentosessantannove virgola zero zero).

Il patrimonio della Fondazione è, comunque, composto:

- dal fondo di dotazione;
- dai fondi conferiti dai Fondatori successivamente nominati come indicato in seguito;
- dai contributi e dalle elargizioni in qualunque forma di beni e servizi suscettibili di valutazione economica e da chiunque effettuati;
- da donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economica della Fondazione;
- da rendite, ricavi e delle attività e manifestazioni intraprese, nonché entrate comunque denominate e beni acquistati o scambiati dalla Fondazione stessa;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Pubblici ed Enti Privati, nazionali od internazionali.

La raccolta di fondi e la ricezione di finanziamenti è consentita, in ogni caso, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 CTS.

I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute per specifici programmi di attività, potranno essere utilizzate solo per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concessi.

Ai sensi dell'art. 10 CTS è consentita la costituzione di patrimoni destinati ad una specifica finalità istituzionale.

#### **- Articolo 7 - BILANCIO**

Alla fine di ogni esercizio annuale il Consiglio di

Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo attenendosi alle indicazioni di cui all'art. 13 CTS.

#### **- Articolo 8 - PERDITE**

Qualora risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli organi preposti ai sensi dell'art. 22 CTS devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio oppure lo scioglimento dell'ente, salvo che non si voglia proseguire l'attività in altra forma.

#### **- Articolo 9 - DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE**

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **- Articolo 10 - PARTECIPANTI**

Concorrono alla organizzazione della attività della Fondazione i Partecipanti, nei limiti e con le modalità contemplate dallo Statuto.

I Partecipanti possono essere persone fisiche e/o giuridiche e si suddividono in:

- a) Partecipanti Fondatori - detti anche "Fondatori", sono coloro che hanno costituito la Fondazione o che siano successivamente nominati tali dall'Assemblea dei Fondatori;
- b) Partecipanti Volontari - detti "Volontari", sono persone fisiche che condividendo le finalità della Fondazione, offrono con continuità la loro personale opera a titolo gratuito
- c) Partecipanti Ambasciatori - detti anche "Ambasciatori", sono Personalità di chiara fama che si impegnano a sostenere moralmente la Fondazione diffondendone i valori e condividendone gli scopi.
- d) Partecipanti Sponsor - detti anche "Sponsor" sono Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della Fondazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- e) Partecipanti Sostenitori - detti anche "Sostenitori", sono Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che, condividendo le finalità della

Fondazione, contribuiscono alla gestione e alle attività della stessa, mediante contributi in denaro di almeno 500 euro annuali o pluriennali (valore minimo che il C.d.A. può aggiornare nel corso del tempo).

1) Partecipanti Fondatori

Con delibera assunta all'unanimità dall'Assemblea dei Fondatori, previa richiesta scritta e su proposta di almeno un Fondatore, una persona fisica o giuridica può essere nominato Fondatore. Prima della nomina il nuovo Fondatore verserà una donazione liberale attualmente fissata in almeno 10.000,00 euro (diecimila virgola zero zero) nelle casse della Fondazione; l'importo della donazione minima può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Fondatori. La delibera di nomina è comunicata all'interessato immediatamente ed annotata nel libro dei Partecipanti Fondatori, ove tenuto.

2) Altri Partecipanti

Tutte le altre categorie di partecipanti ("b"; "c"; "d"; "e"), sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'ente e le attività svolte, su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari della Fondazione. Tali ruoli possono essere cumulativi e non sono alternativi l'uno agli altri e non fanno acquisire diritti nei confronti della Fondazione. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato entro trenta giorni ed annotata nel libro dei Partecipanti, ove tenuto.

La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

L'interessato avverso la deliberazione di rigetto può ricorrere all'assemblea entro trenta giorni dalla ricezione della detta comunicazione.

**- Articolo 11 - DIMISSIONI, ESCLUSIONE E MORTE PARTECIPANTE**

La qualità di Partecipante, con esclusione di quella di Fondatore, non è trasmissibile e si perde per dimissioni, esclusione o morte e/o estinzione.

a) Dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché pervengano almeno tre mesi prima.

b) Esclusione: possono essere esclusi i Partecipanti ordinari che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, cagionino discredito alla Fondazione o si rendano gravemente inadempienti rispetto agli obblighi connessi alla sua qualifica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata o PEC.

Avverso la delibera di esclusione, il Partecipante può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio arbitrale, di cui in seguito, che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

I partecipanti dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso per le attività prestate rimborso delle quote né per i contributi eventualmente versati e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni della Fondazione.

#### **- Articolo 12 - FONDATORI**

I Fondatori sono: l'avv. Fulvia Russo nata a Napoli il 9 aprile 1952 - codice fiscale RSS FLV 52D49 F839H e l'ing. Eduardo Gravina nato a Napoli il 14 febbraio 1948 - CODICE FISCALE GRV DRD 48B14 F839B.

Ogni Fondatore, qualora per qualsiasi causa non possa o non voglia ricoprire più tale carica, al solo fine della continuazione della Fondazione, potrà designare in sua sostituzione una terza persona fisica e/o giuridica d'intesa con gli altri Fondatori.

Il sostituto del Fondatore potrà essere designato anche per testamento olografo o pubblico dallo stesso Fondatore.

Il nuovo Fondatore non avrà l'obbligo della donazione liberale minima di cui all'Art. 10.

#### **- Articolo 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Gli organi della Fondazione sono:

- a) L'Assemblea dei Fondatori;
- b) Il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) L'Organo di Controllo se richiesto per legge;
- e) Il Revisore Legale dei Conti se richiesto per legge;

Gli organi della Fondazione di cui alle precedenti lettere "b", "c", "d" ed "e" durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed i loro membri sono rieleggibili.

Le cariche "a" "b", "c" sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **- Articolo 14 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

Il numero minimo e il numero massimo dei Fondatori non sono

definiti. All'Assemblea hanno diritto a partecipare tutti i Fondatori in carica.

L'Assemblea dei Fondatori ha il compito di:

- Nominare il Presidente della Fondazione;
- Procedere alla nomina dei Fondatori;
- Nominare i Consiglieri di Amministrazione;
- Approvare i regolamenti interni;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- Approvare i programmi annuali di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione o redatte in proprio;
- Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Fondatore più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea e dal segretario, all'uopo designato.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **- Articolo 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri compreso tra tre e sette, tutti nominati dai Fondatori a maggioranza, anche tra candidati scelti al di fuori dei Fondatori.

Il Consiglio potrà validamente operare con pieni poteri non appena verranno nominati i membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il Consigliere che accetta la nomina accetta di svolgere gratuitamente il suo mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Fondatori nominano il nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla prima Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nomina. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risulti composto di meno di tre membri, esso dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione

In particolare può provvedere a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individuare i settori d'interesse della Fondazione;
- delegare a singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di firma e di spesa;
- predisporre i progetti di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- nominare, al proprio interno, un Vice Presidente i cui poteri, facoltà e durata nella carica saranno attribuiti direttamente dal Consiglio;
- nominare al proprio interno un Consigliere segretario;
- istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie richieste da modifiche legislative;
- deliberare in merito all'attribuzione delle qualifiche dei ruoli alle lettere "b", "c", "d" ed "e" di cui all'articolo 10 del presente statuto.
- istituire il Direttivo, determinandone numero dei membri, funzioni e poteri all'atto della nomina. I membri del Direttivo potranno essere scelti tra i Partecipanti, tra i Collaboratori e tra i Lavoratori. Nell'ambito dello svolgimento del proprio compito, ciascun componente del direttivo non ha potere di firma e di spesa, se non espressamente delegato dal C.d.A.

**Articolo 16 - CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata a mezzo PEC o mail con avviso di ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede. In caso di presenza di tutti i componenti, il consiglio potrà avvenire validamente anche in difetto dei termini sopra indicati. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente la riunione deve essere aggiornata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

**- Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, ove previsto, è composto, giusta quanto dispone l'art. 30 CTS, da un Controllore Unico (e da un supplente) o da un Collegio di Controllori, composto da tre membri effettivi i quali nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sulla tenuta dei conti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esprime il parere (anche verbale) sui bilanci consuntivo e preventivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;
- può esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita i compiti di monitoraggio ed effettua le attestazioni di cui all'art. 30, comma settimo, CTS.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia prescritto dalla legge o venga disposto dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti

è affidata ad un Revisore Legale dei Conti o ad una società di revisione, giusta quanto dispone l'art. 31 CTS.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinate dall'art. 28 CTS.

#### **- Articolo 18 - LIBRI**

La Fondazione terrà i libri prescritti per legge ed ai sensi dell'art. 15 CTS.

#### **- Articolo 19 - SCIoglimento**

Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Fondatori. Alla stessa Assemblea compete ogni decisione circa la devoluzione del patrimonio nei termini e modi di cui all'art. 9 CTS.

#### **- Articolo 20 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Le eventuali controversie vertenti sull'interpretazione ed attuazione di questo atto o per qualsiasi altra causa saranno deferite alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Napoli la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

#### **- Articolo 21 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dal CTS.

FIRMATI: FULVIA RUSSO

MARCO de CIUTIIS NOTAIO (SIGILLO)

\*\*\*\*\*